**Rapporto**

**7656 R** 2 marzo 2021 FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione economia e lavoro**

**sul messaggio 17 aprile 2019 concernente**

**la registrazione sistematica degli stabilimenti d’alloggio dati in locazione ad uso turistico**

**la proposta di modifica della Legge sul turismo (LTur) volta a permettere la riscossione della tassa di soggiorno tramite le piattaforme online a incasso diretto**

**1. IL MESSAGGIO GOVERNATIVO**

In sintesi il Consiglio di Stato propone modifiche della legge sul turismo (LTur) volte da un lato a **registrare sistematicamente tutti gli stabilimenti di alloggio** allo scopo di ottenere un maggior controllo dell’offerta turistica e dall’altro ad **adeguare le modalità di riscossione della tassa di soggiorno alle nuove forme di prenotazione tramite piattaforme online a incasso diretto**; il tutto con gli obiettivi digarantire l’incasso sistematico della tassa di soggiorno e della tassa di promozione turistica (vale a dire probabilmente più soldi per il sistema turistico), garantire l’annuncio automatico dei pernottamenti alla Polizia (più sicurezza) e assicurarsi che gli oggetti messi sul mercato siano idoneiper l’attività ricettiva (più qualità ed equità).

**Le modifiche proposte secondo il Consiglio di Stato si rendono necessarie anche a fronte del forte aumento di posti letto dati in locazione ad uso turistico in camere, appartamenti e case private attraverso delle piattaforme virtuali, come ad esempio (ma non solo) Airbnb.** Si tratta di una nuova forma di offerta ricettiva molto dinamica che secondo il governo cantonale rappresenta certo un’opportunità di crescita turistica per le destinazioni, ma che al contempo nasconde qualche insidia che va gestita, come ad esempio la pressione sul settore alberghiero o il non rispetto (anche in buona fede) di vari disposti di legge, con conseguenze su entrate (turistiche e fiscali), qualità e sicurezza.

Gli **effetti positivi** attesi, secondo il messaggio governativo, sono i seguenti:

* **un quadro realistico dell’offerta ricettiva a disposizione delle OTR, che devono provvedere alla sua promozione;**
* **parità di trattamento tra le varie tipologie di strutture ricettive e canali di vendita**;
* **incasso sistematico della tassa di soggiorno, della tassa di promozione turistica e dei contributi comunali a favore del sistema turistico**;
* **una maggiore sicurezza sul territorio grazie all’annuncio alla Polizia**;
* **l’eliminazione del fenomeno di subaffitto non dichiarato, grazie alla necessaria autocertificazione.**

In sostanza il Consiglio di Stato propone un **sistema di registrazione di tutti i datori di alloggio, sottoposti o meno alla Lear, tramite numero identificativo**, grazie al quale tutti gli oggetti messi sul mercato saranno controllati e sottoposti all’obbligatoria riscossione di tassa di soggiorno (TS) e tassa di promozione (TPT). Per garantire che nessun pernottamento si possa sottrarre a questo pagamento è previsto **l’inserimento di una nuova categoria di alloggi – sia nella legge (art. 21) che nel regolamento (art. 11) – che raggrupperà “*camere, appartamenti o case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili*”**. Le trattative con Airbnb – spiega il messaggio governativo – hanno portato il Cantone a decidere di **far riversare all’Agenzia Turistica Ticinese (ATT) le tasse di soggiorno prelevate tramite il portale online** al momento della prenotazione dell’alloggio: per fare questo occorre modificare nella LTur i compiti dell’ATT (nello specifico, il compito aggiuntivo sarà quello di concludere accordi con terzi, in particolare le piattaforme online a incasso diretto). I proventi della tassa di soggiorno applicata ai pernottamenti tramite piattaforme a incasso diretto possono essere usati dall’ATT, previo accordo con le quattro OTR, per il finanziamento di progetti turistici cantonali o, se non fosse il caso, possono essere riversati alle OTR.

**La tassa di soggiorno per la nuova categoria di alloggi definita nel RLTur è fissata a franchi 2.-**; un importo che – visto che in Ticino per la camere di albergo la tassa di soggiorno è differenziata in funzione delle categorie di alloggio – è più basso rispetto a quello per le camere d’albergo, che possono comunque essere inserite sulle piattaforme: ATT dovrà dunque valutare se e come offrire loro il Ticino Ticket. **Il Consiglio di Stato – basandosi sui dati 2018 forniti da Airbnb – stima in circa CHF 600'000 l’anno gli incassi con una regolamentazione al 100% degli alloggi.** Incasso che potrebbe essere così ripartito:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Incasso tassa di soggiorno (TS) | 175'000 x 2.- | CHF 350'000.- |
| Incasso tassa di promozione (TPT) | 175'000 x 1.25 | CHF 220'000.- |
| Incasso contributi comunali |  | CHF 24'000.- |
| TOTALE |  | **CHF 594'000.-** |

**Visto che alcuni di questi alloggi evidentemente già rispettano ad oggi i disposti di legge e riversano le relative tasse alle OTR, non è dato ora sapere quanto sarà l’incasso aggiuntivo rispetto alla situazione attuale**.

Al fine di garantire l’incasso sistematico della tassa di soggiorno e della tassa di promozione turistica, di garantire l’annuncio automatico dei pernottamenti alla Polizia e di assicurarsi che gli oggetti messi sul mercato siano idonei per l’attività ricettiva, il Consiglio di Stato nel messaggio governativo propone alcune modifiche della Legge sul turismo (LTur), in particolare:

**- l’attribuzione all’ATT del compito di concludere con terzi accordi necessari per - l’applicazione della presente legge;**

**- una nuova definizione della tassa di soggiorno e degli stabilimenti d’alloggio;**

**- l’introduzione di un numero identificativo**.

**Modifiche legislative e procedurali che il rapporto rinuncia a presentare nel dettaglio, essendo la loro declinazione – come si vedrà nei capitoli seguenti – superata dagli eventi e quindi aggiornata. Restano invece validi principi e campi di applicazione.**

**2. AGGIORNAMENTO DEL MESSAGGIO**

Con lettera del 2 dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha fornito alla Commissione economia e lavoro un aggiornamento del messaggio governativo. Aggiornamento dovuto non solo a degli auspici formulati per mezzo dei relatori dalla stessa commissione, in particolare per una semplificazione e digitalizzazione della procedura (ritenuta molto complessa e scoraggiante per il dichiarante), ma anche a seguito del manifestarsi di un refuso, degli ulteriori sviluppi nelle trattative nel frattempo intercorse con alcuni portali di riservazione online e dell’elaborazione – con il coinvolgimento degli attori sul territorio – di un nuovo modello procedurale.

**2.1 Correzione del refuso**

Il messaggio governativo – per far fronte alle problematiche relative alla messa sul mercato anche di singole camere da parte dei proprietari d’alloggio privati (sharing economy) – propone l’introduzione nella legge sul turismo (LTur) di una nuova categoria d’alloggio relativa alle “*camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico*” (cfr. art. 21 cpv. 4). Per uniformare il testo legislativo, questa nuova dicitura è stata riportata in tutti gli articoli di legge che indicavano al loro interno la lista dei datori d’alloggio, incluso erroneamente anche l’art. 21 cpv. 6, che riguarda invece la tassa di soggiorno sotto forma di importo fisso pagata dai proprietari di appartamenti e case di vacanza. Questa tassa però non deve essere corrisposta unicamente dai proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione a scopo turistico, ma anche e soprattutto, dai proprietari che utilizzano personalmente la loro abitazione secondaria senza metterla sul mercato a scopi turistici. **Il testo proposto nel messaggio n. 7656 va pertanto modificato, riprendendo esattamente il contenuto dell’art. 21 cpv. 5 LTur attualmente in vigore.** In sostanza:

| **Testo attuale LTur** | **Testo messaggio 7656 da emendare** | **Testo definitivo (identico all’attuale LTur)** |
| --- | --- | --- |
| **Tassa di soggiorno**  **Art. 21**  5I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondo dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. | **Tassa di soggiorno**  **Art. 21**  6I proprietari di ~~camere~~, appartamenti e case ~~date in locazione ad uso turistico~~, così come i membri delle loro famiglie pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra 15.- franchi e 100.- franchi per posto letto, a seconda dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. | **Tassa di soggiorno**  **Art. 21**  6I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra 15.- franchi e 100.- franchi per posto letto, a seconda dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. |

Questa formulazione è ripresa nella nuova formalizzazione legislativa della nuova procedura illustrata nel prossimo capitolo.

**2.2 Nuova procedura con relative modifiche**

Come già anticipato, nell’aggiornamento inviato alla Commissione economia e lavoro il Consiglio di Stato propone una nuova procedura e dei nuovi disegni di legge rispetto a quelli fissati nel messaggio governativo. Cambiamenti che, specifica il Governo nella lettera del   
2 dicembre 2020, sono stati attentamente ponderati e concertati con le parti interessate. L’Ufficio per lo sviluppo economico (USE) – ha spiegato il Consiglio di Stato – ha lavorato insieme all’Agenzia turistica ticinese (ATT) per permettere che la procedura di registrazione sia più immediata e digitale, da un lato per rispettare i criteri stabiliti dalle piattaforme online come Airbnb sulla base dell’esperienza effettuata in altre destinazioni, dall’altro per offrire un procedimento più semplice a tutti gli attori coinvolti: comuni, datori di alloggio, organizzazioni turistiche regionali (OTR) e polizia.

Rispetto alla legge attualmente in vigore (e non al messaggio governativo, superato dagli eventi), il Consiglio di Stato propone quindi la modifica degli art. 15 cpv. 2 lett. l, m (nuove) e cpv. 3, 4, 5, 6 (nuovi), art. 21 cpvv. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (nuovi) e art. 21a (nuovo). Con l’art. 21a il Governo propone, in particolare, di rilasciare il numero identificativo in modo immediato tramite la piattaforma digitale ideata dall’ATT, con un'unica richiesta che verrà poi inoltrata ai vari attori preposti (OTR, polizia e comuni).

**In estrema sintesi il nuovo modello propone quanto segue:**

- **Per poter esercitare la propria attività, ogni datore di alloggio deve annunciarsi e ottenere un numero identificativo**, il quale deve essere specificato in ogni annuncio (nessun annuncio online o offline può essere pubblicato).

-  **Il numero identificativo viene rilasciato dall’Agenzia turistica ticinese (ATT)**:

* + **gli alloggi già sottoposti alla Lear riceveranno automaticamente dall’ATT** il numero identificativo che gli è stato associato direttamente nella banca dati SEPU del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale;
  + **gli altri alloggi devono** **registrarsi tramite l’apposita piattaforma online creata da ATT** (piattaforma che centralizza tutte le informazioni, comprese quelle della banca dati SEPU). Per iscriversi sono ad esempio richiesti i dati personali del responsabile, quelli relativi all’oggetto (localizzazione, tipologia, camere, posti letto, sito internet e piattaforme utilizzate) e, se del caso, quelli del proprietario (compresa l’autocertificazione in cui l’inquilino dichiara che ha il permesso di subaffittare). Se la compilazione del formulario on-line è completa, il numero identificativo viene rilasciato **immediatamente**. Le strutture hanno **un anno di tempo** dall’entrata in vigore della legge per ottenere il numero identificativo.

-  **L’informazione relativa a ogni compilazione del formulario on-line verrà poi inoltrata da ATT sia all’OTR di riferimento che al Comune di riferimento dell’oggetto**.

* + In particolare **i Comuni** avranno 6 mesi di tempo per validare il rilascio del numero identificativo, verificando che l’oggetto rispetti le attuali norme edilizie e le disposizioni delle varie leggi il cui controllo è delegato ai comuni (Lex Weber, abitabilità, destinazione d’uso, ecc.).
  + Le **OTR** controllano invece nel tempo la regolare notifica dei pernottamenti e del pagamento delle tasse turistiche.

- La **polizia** avrà un accesso alla piattaforma creata dall’ATT per avere una panoramica completa degli alloggi messi a disposizione turisticamente, incluso un eventuale controllo con le notifiche che ogni struttura già ora deve sottoporre per legge.

- **Nel caso delle piattaforme ad incasso diretto, la tassa di soggiorno (TS) sarà da loro prelavata al momento della prenotazione dell’alloggio e pagata direttamente ad ATT.** Come precisato nel messaggio governativo, i proventi della tassa di soggiorno applicata ai pernottamenti tramite piattaforme a incasso diretto possono essere usati dall’ATT, previo accordo con le quattro OTR, per il finanziamento di progetti turistici cantonali o, se non fosse il caso, possono essere riversati alle OTR. **Grazie al numero identificativo, le OTR potranno invece incassare la tassa di promozione turistica (TPT), che sarà richiesta direttamente alla struttura.**

**Qui di seguito le nuove proposte di modifica, che annullano e sostituiscono quelle formulate dal messaggio governativo.**

| **Testo attuale LTur** | **Ulteriore proposta di modifica** | **Testo consolidato** |
| --- | --- | --- |
| **LEGGE SUL TURISMO (LTur) del 25 giugno 2014** | | |
|  | | |
| **TITOLO II – Capitolo primo - Organizzazione** | **[…]** | **TITOLO II – Capitolo primo - Organizzazione** |
| **Agenzia turistica ticinese (ATT)**  **Art. 15**  2Essa ha in particolare i seguenti compiti:  […] | **Agenzia turistica ticinese (ATT)**  **Art. 15**  2[…]  […]  l) concludere accordi con terzi, fintanto che essi siano nell’interesse delle OTR e/o dell’ATT o che si rendano necessari per l’attuazione della presente legge.  m) sviluppare e gestire la piattaforma online per la registrazione e il rilascio di un numero identificativo per i datori di alloggio definiti dall’art. 21 cpv. 4 con lo scopo di avere una panoramica completa degli alloggi messi a disposizione del mercato turistico cantonale.  3La piattaforma online dell’ATT di cui al cpv. 2 lett. m centralizza le informazioni ed è in parte alimentata dalla banca dati SEPU (strutture soggette alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010).  4L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare dei dati raccolti nella piattaforma online alle seguenti autorità:  - Polizia cantonale tramite accesso alla piattaforma online, allo scopo di avere una panoramica completa anche degli alloggi non sottoposti alla Lear;  - Comuni ticinesi, allo scopo di confermare l’idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio;  - OTR, allo scopo di controllare la regolare notifica dei pernottamenti e del pagamento delle tasse turistiche.  5I dati delle strutture non più attive vengono conservati al massimo 5 anni, riservata la legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).  6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:  a) il catalogo dei dati personali elaborati;  b) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;  c) la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati;  d) le misure di sicurezza. | **Agenzia turistica ticinese (ATT)**  **Art. 15**  2Essa ha in particolare i seguenti compiti:  […]  l) concludere accordi con terzi, fintanto che essi siano nell’interesse delle OTR e/o dell’ATT o che si rendano necessari per l’attuazione della presente legge;  m) sviluppare e gestire la piattaforma online per la registrazione e il rilascio di un numero identificativo per i datori di alloggio definiti dall’art. 21 cpv. 4 con lo scopo di avere una panoramica completa degli alloggi messi a disposizione del mercato turistico cantonale.  3La piattaforma online dell’ATT di cui al cpv. 2 lett. m centralizza le informazioni ed è in parte alimentata dalla banca dati SEPU (strutture soggette alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010).  4L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare dei dati raccolti nella piattaforma online alle seguenti autorità:  - Polizia cantonale tramite accesso alla piattaforma online, allo scopo di avere una panoramica completa anche degli alloggi non sottoposti alla Lear;  - Comuni ticinesi, allo scopo di confermare l’idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio;  - OTR, allo scopo di controllare la regolare notifica dei pernottamenti e del pagamento delle tasse turistiche.    5I dati delle strutture non più attive vengono conservati al massimo 5 anni, riservata la legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).  6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:   1. il catalogo dei dati personali elaborati; 2. i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari; 3. la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati; 4. le misure di sicurezza. |
| **Capitolo quarto – tasse per il turismo** | **Capitolo quarto – tasse per il turismo** | **Capitolo quarto – tasse per il turismo** |
| **Tassa di soggiorno**  **Art. 21**  […]  4L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.  2Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.  3I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell’incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.  5I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondo dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.  6Al pagamento dell’importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza, per un periodo pari o superiore a 3 mesi. | **Tassa di soggiorno**  **Art. 21**  […]  2L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di 0.50 franchi al minimo e di 4.50 franchi al massimo per pernottamento.  3Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d’alloggio in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero.  4Quali stabilimenti d’alloggio s’intendono alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, camper e altri stabilimenti analoghi, purché essi siano adatti all’alloggio ripetuto di ospiti.  5I datori di alloggio e i proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico sono responsabili dell’incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR, salvo laddove l’ATT sia stata delegata di tale compito (art. 15 cpv. 2 lett. l).  6Proprietari di appartamenti o case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra 15 franchi e 100 franchi per posto letto, a seconda dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.  7Sono pure tenuti al pagamento dell’importo annuale fisso gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o superiore a 3 mesi. | **Tassa di soggiorno**  **Art. 21**  […]  2L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di 0.50 franchi al minimo e di 4.50 franchi al massimo per pernottamento.  3Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d’alloggio in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero.  4Quali stabilimenti d’alloggio s’intendono alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, camper e altri stabilimenti analoghi, purché essi siano adatti all’alloggio ripetuto di ospiti.  5I datori di alloggio e i proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico sono responsabili dell’incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR, salvo laddove l’ATT sia stata delegata di tale compito (art. 15 cpv. 2 lett. l).  6Proprietari di appartamenti o case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra 15 franchi e 100 franchi per posto letto, a seconda dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.  7Sono pure tenuti al pagamento dell’importo annuale fisso gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o superiore a 3 mesi. |
|  | **Numero identificativo**  **Art. 21a**  1Ogni datore di alloggio, cosi come definito nell’art. 21 cpv. 4, per poter esercitare la propria attività, deve annunciarsi e ottenere un numero identificativo per il tramite dell’apposita piattaforma online dell’ATT. Ai datori di alloggio che sottostanno alla Lear e che al momento dell’introduzione della presente legge sono già correttamente iscritti all’interno della banca dati SEPU viene assegnato automaticamente il numero identificativo.  2Agli alloggi che non sottostanno alla Lear viene rilasciato il numero identificativo immediatamente al termine dell’invio e della compilazione del formulario digitale creato dall’ATT, a condizione che i datori di questi alloggi inseriscano in modo completo i dati richiesti relativi alla struttura ricettiva.  3I comuni, per il tramite della piattaforma online dell’ATT, sono tenuti a confermare, entro 6 mesi dalla data di rilascio del numero identificativo, l’idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio che non sottostanno alla Lear. In casi particolari può essere concessa una deroga relativa alla tempistica di conferma.  4I datori di alloggio che pubblicano la loro struttura devono fornire e pubblicare il loro numero identificativo all’interno dell’annuncio. Nessun annuncio online e offline può essere pubblicato senza numero identificativo. In caso di abuso è applicabile l’art. 36.  5I datori di alloggio ritenuti non idonei ai sensi dell’art. 21a cpv. 3 o che non si sono registrati definitivamente, non possono in nessun modo locare turisticamente la loro struttura, sia per il tramite di piattaforme online che per il tramite di altri canali. Le OTR devono segnalare i casi di contravvenzione.  **II Disposizione transitoria dell’art. 21a**  I datori di alloggio non assoggettati alla Lear che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del ………. già locano turisticamente le loro strutture ricettive, hanno un anno di tempo per ottenere il numero identificativo. | **Numero identificativo**  **Art. 21a**  1Ogni datore di alloggio, cosi come definito nell’art. 21 cpv. 4, per poter esercitare la propria attività, deve annunciarsi e ottenere un numero identificativo per il tramite dell’apposita piattaforma online dell’ATT. Ai datori di alloggio che sottostanno alla Lear e che al momento dell’introduzione della presente legge sono già correttamente iscritti all’interno della banca dati SEPU viene assegnato automaticamente il numero identificativo.  2Agli alloggi che non sottostanno alla Lear viene rilasciato il numero identificativo immediatamente al termine dell’invio e della compilazione del formulario digitale creato dall’ATT, a condizione che i datori di questi alloggi inseriscano in modo completo i dati richiesti relativi alla struttura ricettiva.  3I comuni, per il tramite della piattaforma online dell’ATT, sono tenuti a confermare, entro 6 mesi dalla data di rilascio del numero identificativo, l’idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio che non sottostanno alla Lear. In casi particolari può essere concessa una deroga relativa alla tempistica di conferma.  4I datori di alloggio che pubblicano la loro struttura devono fornire e pubblicare il loro numero identificativo all’interno dell’annuncio. Nessun annuncio online e offline può essere pubblicato senza numero identificativo. In caso di abuso è applicabile l’art. 36.  5I datori di alloggio ritenuti non idonei ai sensi dell’art. 21a cpv. 3 o che non si sono registrati definitivamente, non possono in nessun modo locare turisticamente la loro struttura, sia per il tramite di piattaforme online che per il tramite di altri canali. Le OTR devono segnalare i casi di contravvenzione.  **II Disposizione transitoria dell’art. 21a**  I datori di alloggio non assoggettati alla Lear che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del ………. già locano turisticamente le loro strutture ricettive, hanno un anno di tempo per ottenere il numero identificativo. |

**2.3 Modifica Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear)**

Per consentire il corretto funzionamento della nuova piattaforma online dell’ATT si rende necessaria anche una modifica della Lear che consenta, in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati, lo scambio di determinate informazioni tra la piattaforma online dell’ATT e la banca dati SEPU. **Il Consiglio di Stato propone quindi di introdurre gli articoli 51, 51a e 51b relativi alla banca dati, così come formulati qui di seguito.** **In sostanza si tratta di una formalizzazione legislativa di ciò che esiste già.**

| **Testo attuale Lear** | **Proposta di modifica** | **Testo consolidato** |
| --- | --- | --- |
| **LEGGE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE (LEAR) del 1° giugno 2010** | | |
|  | | |
|  | **CAPITOLO XV**  **Banca dati** | **CAPITOLO XV**  **Banca dati** |
|  | **Banca dati**   1. **disposizioni generali**   **Art. 51**  1Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.  2Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l’organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale.  3La banca dati persegue i seguenti scopi:   1. la verifica dell’adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell’autorizzazione per la conduzione degli esercizi pubblici; 2. il monitoraggio nonché l’ottimizzazione dei controlli dell’attività; 3. l’allestimento di statistiche anonimizzate; 4. la verifica degli ospiti presenti sul territorio cantonale.   4La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento degli scopi di cui al cpv. 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all’idoneità a svolgere la professione. | **Banca dati**   1. **disposizioni generali**   **Art. 51**  1Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.  2Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l’organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale.  3La banca dati persegue i seguenti scopi:   1. la verifica dell’adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell’autorizzazione per la conduzione degli esercizi pubblici; 2. il monitoraggio nonché l’ottimizzazione dei controlli dell’attività; 3. l’allestimento di statistiche anonimizzate; 4. la verifica degli ospiti presenti sul territorio cantonale.   4La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento degli scopi di cui al cpv. 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all’idoneità a svolgere la professione. |
|  | 1. **Disposizioni esecutive**   **Art. 51a**  Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:  a) il catalogo dei dati personali elaborati;  b) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;  c) la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati;  d) le misure di sicurezza. | 1. **Disposizioni esecutive**   **Art. 51a**  Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:  a) il catalogo dei dati personali elaborati;  b) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;  c) la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati;  d) le misure di sicurezza. |
|  | 1. **Trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso**   **Art. 51b**  1Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell’organo responsabile.  2L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell’Azienda turistica ticinese. | 1. **Trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso**   **Art. 51b**  1Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell’organo responsabile.  2L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell’Azienda turistica ticinese. |
|  | ***prima dell’art. 52***  **CAPITOLO XVI**  **Disposizioni varie e finali** | ***prima dell’art. 52***  **CAPITOLO XVI**  **Disposizioni varie e finali** |

**3. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI**

**3.1 Considerazioni generali**

La Commissione economia e lavoro condivide la necessità, espressa dal Consiglio di Stato, di adeguare il quadro legislativo sulla registrazione degli alloggi e la relativa riscossione delle tasse di soggiorno, e questo a fronte dello svilupparsi di nuovi modelli – segnatamente nuove piattaforme – di prenotazione (come Airbnb, Booking.com e via discorrendo).

**Sono molti i vantaggi di questa evoluzione**: un incasso sitematico delle tasse di soggiorno e di promozione turistica a beneficio di ATT e OTR, che potranno così contare – si ipotizza – su più introiti; una migliore parità di trattamento tra le varie tipologie di strutture ricettive e canali di vendita, come anche maggiori garanzie di qualità e sicurezza (non solo grazie all’annuncio sistematico alla Polizia, ma anche attraverso un maggior rispetto della legislazione); l’eliminazione del fenomeno di subaffitto non dichiarato (tramite un’autocertificazione) e, non da ultimo, un quadro realistico dell’offerta ricettiva a disposizione delle OTR, che devono provvedere alla sua promozione.

**Il tutto tenendo ben presente che la giusta regolamentazione non deve sfociare in un ostacolo all’offerta anche non sistematica di alloggi turistici che, se di qualità, possono sicuramente allargare e rafforzare l’attrattiva della nostra regione** (per la quale il turismo è sicuramente un settore importante; si ricorda che secondo uno studio del 2014 in Ticino l'attività turistica genera un impatto del 12.0% sul totale dell’occupazione (ETP) e del 9.6% sul PIL), **oltre che sostenere strutture ricettive del territorio o fornire utile reddito accessorio a cittadine e cittadine.**

**3.2 Adesione alle nuove proposte del Consiglio di Stato**

**La Commissione economia e lavoro ha preso atto positivamente delle modifiche proposte dal Consiglio di Stato nel dicembre del 2020. Modifiche che, in particolare quelle riferite alla nuova procedura, colgono gli auspici formulati dalla stessa Commissione, vale a dire una maggiore semplificazione e digitalizzazione della procedura, in modo da poter beneficiare degli aspetti positivi senza cadere nella trappola burocratica**. Si nota in modo positivo anche l’aumento da 6 a 12 mesi quale termine d’ordine per adeguarsi alla nuova legge, vale a dire per ottenere il numero identificativo. La Commissione aderisce anche all’emendamento che corregge il refuso, e questo nella consapevolezza che il tema delle tasse di soggiorno nella forma dell’importo annuale fisso sarà trattato – così ha informato il Consiglio di Stato – nel messaggio governativo sull’iniziativa parlamentare del 22 gennaio 2018 presentata dal deputato Fabio Badasci «i letti delle case secondarie non devono essere tassati a scopo turistico se non usati a tale scopo».

In merito alla questione della **privacy**, l’Ufficio per lo sviluppo economico ha precisato che la procedura proposta – e la relativa base legale – sono stati verificati dai competenti servizi (in particolare da Legislazione e Incaricato cantonale della protezione dei dati).

Quanto al coinvolgimento del **Comuni**, il modello è stato presentato all’Associazione dei Comuni ticinesi in data 26.02.2020. Temendo un eccessivo aumento del carico di lavoro dei Comuni, la Commissione economia e lavoro ha chiesto maggiori precisazioni in merito alla verifica dell’idoneità delle strutture. L’USE ha precisato che nel concreto non si tratta di un’attestazione, bensì solamente di un visto nel sistema. L’idea – è stato riferito – è di predisporre una procedura il più possibile snella ma che permetta, da un lato, di confermare l’idoneità dei locali (vale a dire l’esistenza del permesso d’abitabilità) e, dall’altro, il rispetto di eventuali normative puntuali o particolari del Comune (come ad esempio il rispetto della Lex Weber o il divieto di affittare residenze in alcuni nuclei). È lasciata libertà al Comune di verificare o meno fisicamente la struttura, a dipendenza di come essa sia già registrata nei loro database (non esiste dunque nessun obbligo di sopralluogo).

**3.3 Ulteriori chiarimenti**

Allo scopo di chiarire ulteriormente alcuni aspetti, la Commissione ha inoltrato una serie di domande al Consiglio di Stato, la cui risposta (RG 631 del 10.02.2021) – per completezza e trasparenza – è allegata al rapporto commissionale. In sostanza il Consiglio di Stato ha confermato:

* **la modifica di legge non ha l’obiettivo di polizia edilizia**.
* L’Agenzia Turistica Ticinese (**ATT**) non avrà il compito di attribuire l’idoneità, ma si occuperà unicamente della creazione del formulario che permetterà l’attribuzione del numero identificativo. I **comuni** verranno invece coinvolti nell’attribuzione definitiva del numero identificativo in quanto unica autorità competente per alcuni aspetti legati a legge edilizia, vincoli di PR di competenza comunale e applicazione di leggi federali come la legge federale sulle abitazioni secondarie (LASec).
* I **criteri** da rispettare per poter ottenere il visto non sono differenziati per tipologia d’alloggio, considerato come la procedura è la stessa per tutti gli alloggi non sottoposti alla Lear. **Il primo criterio che l’alloggio deve possedere è l’abitabilità** (in particolare agli art. 1, 12, 13, 14 e 15 del regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato). **Il secondo criterio è l’assenza di contrasto con norme comunali, cantonali o federali in termini di legge edilizia** (qui possono rientrare ad esempio casi di Piani regolatori comunali che limitano l’utilizzo di singole parcelle o zone specifiche, come i nuclei).
* Di conseguenza per il rilascio del numero identificativo non figurano richieste di controllo relative ad esempio alla polizia fuoco, all’accesso, al numero di bagni per disabili e altre disposizioni richieste unicamente agli alloggi professionali o agli alloggi che propongono anche derrate alimentari, per i quali viene coinvolto anche il laboratorio cantonale. La procedura sarà nettamente più snella in termini burocratici e si baserà sugli elementi presentati nel punto precedente (a meno che l’alloggio sia, come detto e come già oggi, sottoposto alla Lear).
* **Quanto proposto non preclude la possibilità di locare a scopo turistico in zone di PR non destinate a infrastrutture turistiche**. L’unico problema nel rilascio del numero identificativo si pone semmai con regolamenti di PR comunali in cui non è prevista o l’attività commerciale o la residenza secondaria (per cui se un caso di residenza primaria viene poi scoperto essere in realtà una casa secondaria e/o commerciale questo potrebbe pregiudicare la conferma da parte del comune). Da parte dei comuni – precisa il Consiglio di Stato – rimane però la valutazione se queste zone di PR necessitano eventualmente di un adeguamento, chiedendosi se è meglio avere solo case primarie all’interno dei nuclei o visto il successo di questi tipi di alloggio e le relative ricadute economiche aprire la possibilità in futuro anche a eventuali locali commerciali. Questa scelta spetta però unicamente al Comune.
* Per quanto riguarda i casi di edifici fuori zona trasformati a scopo residenziale, ad esempio i **rustici**, il Consiglio di Stato precisa chese un edificio è abitato (o abitabile) dai proprietari è sicuramente autorizzabile anche per l’affitto a breve termine, per cui il comune deve agire come in una normale richiesta limitandosi a una valutazione di fatto dell’edificio con gli elementi di sua conoscenza.
* In merito all’eventualità del cambio di destinazione (ad esempio da residenza primaria o secondaria a locale commerciale), nella primavera 2020 l’Ufficio per lo sviluppo economico (USE) ha sottoposto una richiesta di informazioni all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) che, in risposta, ha sottolineato come **un cambio di destinazione non fosse necessario se l’utilizzo secondo la destinazione principale dell’alloggio sarebbe rimasto percentualmente preponderante**. Il cambio di destinazione si rende invece necessario per quegli alloggi dove l’utilizzo preponderante non rientra più nella destinazione attribuita (ad esempio una casa primaria o secondaria affittata al 100% a scopi turistici dovrà evidentemente essere considerata un locale commerciale). Rispetto della legge sulle abitazioni secondarie **(Lex Weber),** si precisa quindi che residenze primarie possono essere locate interamente o parzialmente a scopo turistico e fintanto che il loro utilizzo preponderante rispetta la destinazione d’uso non vi è alcuna incidenza sulla soglia del 20%.

Un ulteriore contatto del relatore con l’Ufficio dello sviluppo economico ha permesso di chiarire che – conformemente all'art. 7 cpv. 5 lett. b LASec e all'art. 7 OASec – i proprietari che desiderano rimodificare la destinazione di un'abitazione sfruttata a scopi turistici in un'abitazione primaria o in un'abitazione equiparata a un'abitazione primaria possono inviare una corrispondente notifica all'autorità edilizia entro 30 giorni dalla modifica di utilizzazione. Un'abitazione conformemente all'art. 2 cpv. 1 LASec realizzata prima   
dell'11 marzo 2012 o autorizzata con decisione passata in giudicato prima di tale data, ma che non viene utilizzata a scopi abitativi bensì a scopi commerciali (ufficio, studio medico), può continuare a essere considerata quale abitazione realizzata in virtù del diritto anteriore, se può essere riportata allo scopo abitativo senza considerevoli misure edilizie (ad esempio posa di una cucina precedentemente rimossa, se le corrispondenti installazioni tecniche erano già esistenti). Se per contro ex spazi abitativi destinati e trasformati a scopi commerciali possono essere (ri)portati allo scopo abitativo solo con considerevoli misure edilizie o se ad esempio viene installata una nuova cucina dove le corrispondenti installazioni tecniche non esistevano, questi non possono essere considerati quale abitazione realizzata in virtù del diritto anteriore. In questo caso la definizione di abitazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LASec non è soddisfatta. Se un'abitazione veniva utilizzata sia a scopi commerciali, sia a scopi abitativi (ad esempio in un appartamento di 3 locali, un locale utilizzato a scopi commerciali e due locali a scopi abitativi), la parte abitata viene considerata quale abitazione realizzata in virtù del diritto anteriore. Per la parte commerciale vale la regola menzionata. Se ad esempio l'abitazione viene utilizzata in settimana a scopi commerciali e nel fine settimana a scopi abitativi (e soddisfa la definizione di abitazione), il criterio che possa in ogni momento essere riportata allo scopo abitativo deve essere considerato come soddisfatto; essa è quindi considerata quale abitazione realizzata in virtù del diritto anteriore. Se il comune desidera (continuare a) lasciare abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore e utilizzate a scopi commerciali a disposizione esclusivamente dell'uso commerciale o impedire modifiche di destinazione, deve provvedervi mediante una misura idonea a livello di ordinamento base comunale.

**4. ATTI PARLAMENTARI**

Con il presente rapporto – come precisato dal messaggio governativo – viene evasa la mozione presentata dai deputati Galeazzi, Beretta Piccoli e Quadranti del 12 marzo 2018 denominata “Regolamentare le attività Airbnb (mozione bis)”; mozione che chiedeva “*di intraprendere trattative tra la piattaforma Airbnb e il Cantone, allo scopo di stabilire una procedura che permetta la pubblicazione sul sito di appartamenti solo con la necessaria autorizzazione e/o numero di matricola (esempio il numero di registro fiscale riportato nella dichiarazione annuale)*”.

A mente della Commissione economia e lavoro il rapporto evade anche la prima mozione degli stessi deputati, “*Regolamentare le attività AirB&B in Ticino*”del 6 novembre 2017 (oggetto del messaggio governativo numero 7507), nella quale Galeazzi, Beretta Piccoli e Quadranti chiedevano da un lato «*di analizzare e monitorare sistematicamente lo sviluppo di questi fenomeni (online e non), per quanto attiene alle svariate problematiche connesse»*, e dall’altro di «*adottare una regolamentazione, aggiornando o ampliando leggi e/o normative già in vigore o creandone delle nuove, affinché si tutelino i vari settori toccati da queste nuove realtà socio-economiche»*.

**Evadendo le due mozioni e approvando la base legale annessa a questo rapporto la Commissione economia e lavoro auspica anche che, come richiesto dai mozionanti, vengano effettuati i necessari controlli a livello di polizia e a livello di dichiarazione fiscale, in quanto – come ben spiegato nel messaggio n. 7507, al quale si rinvia – la locazione di alloggi di vacanza attraverso canali o piattaforme onlinepuò toccare diversi soggetti fiscali e tipologie di reddito a seconda delle circostanze. In questo senso le persone, al momento della ricezione del numero identificativo, andranno debitamente informate.**

**4. CONCLUSIONI**

La Commissione economia e lavoro – sulla base di quanto precede – invita il Gran Consiglio a voler approvare le modifiche di legge proposte nei disegni di legge allegati e di conseguenza ritenere evase le mozioni citate.

Per la Commissione economia e lavoro:

Nicola Pini, relatore

Ay - Balli - Bignasca - Censi - Dadò (con riserva) -

Garbani Nerini - Isabella (con riserva) - Maderni

Minotti - Morisoli - Noi (con riserva) - Ortelli P. -

Passalia (con riserva) - Passardi - Sirica - Speziali

Disegno di

**LEGGE**

**sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur); modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 17 aprile 2019 n. 7656 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 2 marzo 2021 n. 7656R della Commissione economia e lavoro,

**d e c r e t a :**

**I**

La Legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur) è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 15 cpv. 2 lett. l, m (nuove) e cpv. 3, 4, 5, 6 (nuovi)**  2Essa ha in particolare i seguenti compiti:  (…)   1. concludere accordi con terzi, fintanto che essi siano nell’interesse delle OTR e/o dell’ATT o che si rendano necessari per l’attuazione della presente legge; 2. sviluppare e gestire la piattaforma online per la registrazione e il rilascio di un numero identificativo per i datori di alloggio definiti dall’art. 21 cpv. 4 con lo scopo di avere una panoramica completa degli alloggi messi a disposizione del mercato turistico cantonale.   3La piattaforma online dell’ATT di cui al cpv. 2 lett. m centralizza le informazioni ed è in parte alimentata dalla banca dati SEPU (strutture soggette alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010).  4L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare dei dati raccolti nella piattaforma online alle seguenti autorità:  - Polizia cantonale tramite accesso alla piattaforma online, allo scopo di avere una panoramica completa anche degli alloggi non sottoposti alla Lear;  - Comuni ticinesi, allo scopo di confermare l’idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio;  - OTR, allo scopo di controllare la regolare notifica dei pernottamenti e del pagamento delle tasse turistiche.  5I dati delle strutture non più attive vengono conservati al massimo 5 anni, riservata la legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).  6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:   1. il catalogo dei dati personali elaborati; 2. i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari; 3. la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati; 4. le misure di sicurezza. |
|  | **Art. 21 cpv. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (nuovo)**  2L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di 0.50 franchi al minimo e di 4.50 franchi al massimo per pernottamento.  3Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d’alloggio in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero.  4Quali stabilimenti d’alloggio s’intendono alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, camper e altri stabilimenti analoghi, purché essi siano adatti all’alloggio ripetuto di ospiti.  5I datori di alloggio e i proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico sono responsabili dell’incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR, salvo laddove l’ATT sia stata delegata di tale compito (art. 15 cpv. 2 lett. l).  6Proprietari di appartamenti o case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra 15 franchi e 100 franchi per posto letto, a seconda dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.  7Sono pure tenuti al pagamento dell’importo annuale fisso gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o superiore a 3 mesi. |
| **Numero identificativo** | **Art. 21a (nuovo)**  1Ogni datore di alloggio, così come definito nell’art. 21 cpv. 4, per poter esercitare la propria attività, deve annunciarsi e ottenere un numero identificativo per il tramite dell’apposita piattaforma online dell’ATT. Ai datori di alloggio che sottostanno alla Lear e che al momento dell’introduzione della presente legge sono già correttamente iscritti all’interno della banca dati SEPU viene assegnato automaticamente il numero identificativo.  2Agli alloggi che non sottostanno alla Lear viene rilasciato il numero identificativo immediatamente al termine dell’invio e della compilazione del formulario digitale creato dall’ATT, a condizione che i datori di questi alloggi inseriscano in modo completo i dati richiesti relativi alla struttura ricettiva.  3I comuni, per il tramite della piattaforma online dell’ATT, sono tenuti a confermare, entro 6 mesi dalla data di rilascio del numero identificativo, l’idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio, che non sottostanno alla Lear. In casi particolari può essere concessa una deroga relativa alla tempistica di conferma.  4I datori di alloggio che pubblicano la loro struttura devono fornire e pubblicare il loro numero identificativo all’interno dell’annuncio. Nessun annuncio online e offline può essere pubblicato senza numero identificativo. In caso di abuso è applicabile l’art. 36.  5I datori di alloggio ritenuti non idonei ai sensi dell’art. 21a cpv. 3 o che non si sono registrati definitivamente, non possono in nessun modo locare turisticamente la loro struttura, sia per il tramite di piattaforme online che per il tramite di altri canali. Le OTR devono segnalare i casi di contravvenzione. |

**II Disposizione transitoria dell’art. 21a**

I datori di alloggio non assoggettati alla Lear che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del ………. già locano turisticamente le loro strutture ricettive, hanno un anno di tempo per ottenere il numero identificativo.

**III**

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

**LEGGE**

**sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear); modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 17 aprile 2019 n. 7656 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 2 marzo 2021 n. 7656R della Commissione economia e lavoro,

**d e c r e t a :**

**I**

La Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | CAPITOLO XV  **Banca dati** |
| **Banca dati**  **a) disposizioni**  **generali** | **Art. 51**  1Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.  2Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l’organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale.  3La banca dati persegue i seguenti scopi:   1. la verifica dell’adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell’autorizzazione per la conduzione degli esercizi pubblici; 2. il monitoraggio nonché l’ottimizzazione dei controlli dell’attività; 3. l’allestimento di statistiche anonimizzate; 4. la verifica degli ospiti presenti sul territorio cantonale.   4La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento degli scopi di cui al cpv. 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all’idoneità a svolgere la professione. |
| **b) disposizioni**  **esecutive** | **Art. 51a (nuovo)**  Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:   1. il catalogo dei dati personali elaborati; 2. i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari; 3. la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati; 4. le misure di sicurezza. |
| **c) trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso** | **Art. 51b (nuovo)**  1Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell’organo responsabile.  2L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell’Azienda turistica ticinese. |
|  | *prima dell’art. 52*  CAPITOLO XVI  **Disposizioni varie e finali** |

**II**

1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.